Art. 4 bis

Tirocini formativi e di orientamento

1. Per favorire le scelte professionali, agevolare l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva e sostenere l'inserimento lavorativo sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di:

a) soggetti neodiplomati e neolaureati, non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio;

b) soggetti inoccupati e disoccupati e, sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali, in cassa integrazione guadagni;

c) soggetti disabili iscritti nella lista prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

d) soggetti svantaggiati coinvolti in processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità, come definiti dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 e dal piano previsto dall'articolo 1 della presente legge, purché abbiano assolto l'obbligo scolastico, e soggetti richiedenti protezione internazionale.

2. Quest'articolo non si applica ai tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative, ai periodi di pratica professionale e ai tirocini estivi. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e dall'articolo 15 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).

3. I tirocini sono promossi da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ospitante e al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa formativa e orientativa. I tirocini sono regolati da una convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto che ospita il tirocinante o le associazioni dei datori di lavoro interessate. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante, contenente gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio e gli altri elementi individuati dalla deliberazione prevista dal comma 15.

4. Per ogni tirocinio sono individuati un tutore, messo a disposizione dal soggetto promotore, e un referente del tirocinio, messo a disposizione dal soggetto ospitante.

5. I tirocini sono promossi dalla Provincia, anche tramite i soggetti a tal fine accreditati. I tirocini sono promossi, inoltre:

a) per i soggetti indicati nel comma 1, lettera a): da università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche e altri enti che rilasciano titoli di studio nell'ambito della loro attività di intermediazione;

b) per i soggetti indicati nel comma 1, lettera b): da istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, nell'ambito di attività affidate dalla Provincia;

c) per i soggetti indicati nel comma 1, lettere c) e d): da comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro delle cooperative per la provincia di Trento, enti non lucrativi che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati.

6. Nell'ambito dei tirocini formativi e d'orientamento e degli interventi volti alla qualificazione e riqualificazione dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), la Provincia promuove e può sostenere sul piano finanziario, secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale, l'utilizzo dei laboratori delle imprese artigiane costituiti in botteghe scuola di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato), in funzione dell'attività formativa e dell'acquisizione di una particolare qualificazione professionale nel settore dell'artigianato, nonché del conseguimento del titolo di maestro artigiano secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge provinciale sull'artigianato.

7. Ai datori di lavoro che non hanno dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che per le imprese artigiane in possesso di requisiti coerenti con le finalità dell'istituto, definiti con la deliberazione prevista dal comma 15, per le quali è consentito un tirocinante, a condizione che quest'ultimo sia formato e seguito direttamente dal titolare dell'impresa. Per gli altri datori di lavoro il numero di tirocini attivabili contemporaneamente, proporzionato al numero di dipendenti a tempo indeterminato, è stabilito nel rispetto dei seguenti limiti:

a) un tirocinante per i datori di lavoro aventi fino a cinque dipendenti;

b) due tirocinanti per i datori di lavoro aventi tra sei e diciannove dipendenti;

c) tirocinanti in numero non eccedente il 10 per cento del personale a tempo indeterminato per i datori di lavoro aventi venti dipendenti e oltre.

8. Ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal comma 7 i tirocini attivati con i soggetti indicati nel comma 1, lettere c) e d), non sono computati; i soci lavoratori delle cooperative e i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali sono considerati dipendenti a tempo indeterminato, a eccezione di uno, che assume il ruolo di soggetto ospitante.

9. I tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire personale dipendente, né per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio. Il soggetto ospitante dev'essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la legge n. 68 del 1999.

10. Il tirocinio ha la seguente durata massima, proroghe comprese:

a) sei mesi per i soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), fatta salva la possibilità di rinnovo per un periodo massimo di sei mesi, limitatamente ai tirocini attivati con i soggetti previsti dal comma 1, lettera b);

b) ventiquattro mesi per i soggetti indicati nel comma 1, lettera c);

c) dodici mesi per i soggetti indicati nel comma 1, lettera d).

11. Non concorrono al computo della durata massima le assenze per maternità, per un periodo pari a quello dell'astensione obbligatoria, e quelle determinate da cause di forza maggiore.

12. Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto individuale. Se il soggetto promotore è la Provincia o un altro soggetto accreditato ai sensi

dell'articolo 17 bis la convenzione può prevedere che il soggetto che ospita il tirocinante assuma a proprio carico l'onere economico connesso alle coperture assicurative.

13. Il soggetto ospitante ha l'obbligo di comunicare l'attivazione del tirocinio, anche per gli effetti previsti dalla normativa vigente, ai soggetti individuati dalla deliberazione prevista dal comma 15, con le modalità e nei termini da essa definiti. La convenzione può prevedere che il soggetto promotore effettui la comunicazione in sostituzione del soggetto ospitante. Le comunicazioni previste da questo comma non sono effettuate per i tirocini promossi dalla Provincia.

14. La convenzione può prevedere una borsa di tirocinio. La borsa può essere assunta anche a carico della Provincia, se essa agisce in qualità di soggetto promotore.

15. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'impiego, sono definiti:

a) gli schemi-tipo delle convenzioni e dei progetti individuali previsti dal comma 3;

b) i requisiti per ospitare un tirocinante nelle imprese artigiane prive di dipendenti a tempo indeterminato;

c) i casi e i periodi di esclusione dei datori di lavoro dalla partecipazione a percorsi di tirocinio, in particolare con riferimento all'accertato abuso dello strumento;

d) i soggetti ai quali effettuare le comunicazioni previste dal comma 13, i termini e le modalità delle comunicazioni;

e) le modalità di esercizio della vigilanza ai sensi del comma 16.

16. Se accertano che lo svolgimento del tirocinio non rispetta le modalità e gli obiettivi contenuti nel progetto individuale e ciò non integra fattispecie di più grave violazione previste dalla normativa statale, i promotori formulano un richiamo al soggetto ospitante, assegnando un congruo periodo di tempo per adempiere. In caso d'inadempimento il progetto individuale perde validità.

17. I tirocini formalmente approvati prima del 13 agosto 2011 proseguono fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo, sulla base delle disposizioni al tempo vigenti.

18. Per quanto non previsto da quest'articolo si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), e il relativo regolamento di attuazione ([10]).

Art. 4 ter

Tirocini estivi per giovani studenti

1. La Provincia promuove tirocini estivi per favorire l'orientamento e l'addestramento pratico a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, regolarmente iscritti presso università o istituti scolastici di ogni ordine o grado.

2. Il tirocinio estivo ha una durata non superiore a tre mesi, anche per il caso di più tirocini attivati con il medesimo giovane, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.

3. I tirocini estivi possono essere promossi dall'Agenzia del lavoro, dall'università o dagli istituti scolastici, anche se non sono coerenti rispetto ai piani di studio. Si applicano ai tirocini estivi i commi 3, 4, 9, 12, 14 e 16 dell'articolo 4 bis ([11]).